

ORIGINALE



**COMUNE DI CASELLE LURANI**  
**Provincia di Lodi**

<b>Delibera di Consiglio Comunale</b>	<b>N. 37</b>	<b>Data: 18 10 2013</b>
---	--------------	-------------------------

**Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2013.**

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 21,00 nella Residenza municipale, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1. RANCATI SERGIO – SINDACO	X	
2. VIGHI DAVIDE – CONSIGLIERE	X	
3. MASSARI PAOLO – CONSIGLIERE	X	
4. SITZIA NATHALIE – CONSIGLIERE	X	
5. MURELLI CARLA PIERA – CONSIGLIERE	X	
6. BENZONI DANIELE GIOVANNI – CONSIGLIERE	X	
7. DORDONI MAURIZIO – CONSIGLIERE	X	
8. OLTRASI CHIARA – CONSIGLIERE		X
9. BRUNETTI ALBERTO - CONSIGLIERE	X	
10. VITALI GIOVANNI – CONSIGLIERE		X
11. MAI ANGELO MARIA – CONSIGLIERE		X
12. DENTI FRANCO – CONSIGLIERE	X	
13. DOMICOLI ANDREA NICOLA – CONSIGLIERE		X
	-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Marcello Faiello.

Il Prof. Rancati Sergio, nella sua qualità di Sindaco/Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno e secondo l'ordine, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

**Visto** l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011;

**Considerato** che con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

**Visto** l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

**Visto** l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che il Comune, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 maggio 2001 n.207 può adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

**Visto** l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**Visto** l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Visto** l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

**Visto** l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**Visto** l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico a condizione che detta pubblicazione;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti – astenuti n. 1 (Franco Denti) – presenti n. 09 - assenti n. 4 (Chiara Oltrasi, Giovanni Vitali, Angelo Maria Mai, Andrea Nicola Domicoli);**

#### DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

**4,00 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE  
PERTINENZE**

**10,20 per mille ALIQUOTA ORDINARIA**

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di dare attuazione del presente provvedimento

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti – astenuti n. 1 (Franco Denti) – presenti n. 09 - assenti n. 4 (Chiara Oltrasi, Giovanni Vitali, Angelo Maria Mai, Andrea Nicola Domicoli);

**DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 , comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.



**Comune di Caselle Lurani**  
Provincia di Lodi  
Via Roma, 19

PROPOSTA DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013.**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 – come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012.

Addì, 15/10/2013



Il Responsabile del servizio tecnico  
Mariagiovanna Murelli

Si esprime parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000- come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012.

Addì, 15/10/2013



Il Responsabile del servizio finanziario  
Mariagiovanna Murelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

  
**IL SINDACO**  
Prof. Sergio Rancati



  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Marcello Faiello

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n°267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Caselle Lurani, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

---

**CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il \_\_\_\_\_ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

il 18 OTT. 2013 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Caselle Lurani, li 21 OTT. 2013



  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Marcello Faiello